

INSERIRE
LOGO
ISTITUTO SCOLASTICO

Trattandosi di atto tra Pubbliche Amministrazioni la convenzione deve essere prodotta in formato digitale pdf/A e sottoscritta con firma digitale dei rappresentanti legali degli Enti, pena la nullità dell'atto, e trasmessa con PEC

(RIMUOVERE LA PRESENTE NOTA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE)

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE SCUOLA LAVORO (FSL) – EX PCTO

TRA

ISTITUTO _____ con sede in _____, via _____, codice fiscale _____, d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica" o "struttura proponente", rappresentato da _____ nato/a a _____ il _____ codice fiscale _____;

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA con sede legale in Parma, via Università 12, codice fiscale/Partita IVA 00308780345, d'ora in poi denominata "Università" o "struttura ospitante", rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore o da suo delegato alla firma,

premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza scuola lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, tali percorsi sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, commi da 784 a 787) relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio 2019), i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono attuati per una durata complessiva:
 - non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
 - non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei;
- l'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 individua durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro;
- ai sensi del Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127 si dispone la ridenominazione dei "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (di cui alla legge 30 dicembre 2018 n. 145) in "Formazione Scuola-Lavoro" (FSL);

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. In particolare:

- Modello "Progetto Formativo FSL" (Allegato 1);
- Modello "Scheda VDR FSL" (Allegato 2);
- Modello "Dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante la formazione generale e specifica dello studente" (Allegato 3).

Resta inteso che la convenzione e i modelli allegati potranno essere oggetto di eventuali modifiche di carattere meramente formale, purché non ne venga alterato il contenuto sostanziale.

Art. 2 – Finalità

Su proposta della struttura proponente, la struttura ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito alcuni studenti della suddetta istituzione scolastica in **percorsi di Formazione e Sviluppo di Competenze per il Lavoro o FSL**.

I singoli percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (progetti formativi – Allegato 1) saranno concordati di volta in volta tra l'Istituzione scolastica e le singole strutture ospitanti dell'Università (Dipartimenti, Centri, Unità operative o altre strutture dell'Ateneo), nell'ambito delle disposizioni dalla presente convenzione.

Art. 3- Percorso formativo

- a) L'accoglimento dello studente per i periodi di FSL in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

- b) L'attività di formazione ed orientamento della FSL è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor della struttura proponente, designato dall'Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura ospitante, indicato dall'Università.
- c) Per ciascun studente beneficiario della FSL, inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato da concordare tra Istituzione scolastica e Struttura ospitante, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
- d) La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione scolastica.
- e) L'accoglimento di studenti minorenni, per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa, non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 4 - Impegni delle Parti

4.1 - Il docente tutor designato dalla struttura proponente svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor dell'Università, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nella FSL e ne verifica, in collaborazione con il tutor della struttura ospitante, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di FSL, rapportandosi con il tutor dell'Università;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di FSL, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture che hanno ospitato le attività di FSL, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

4.2 - Il tutor della struttura ospitante svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor della struttura proponente alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di FSL;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'Istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

4.3 - Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor dell'Istituzione scolastica dovrà collaborare col tutor dell'Università al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun studente, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe.

Art. 5 – Applicazione del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

5.1 – Indicazioni generali

La gestione degli aspetti connessi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro avviene in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 5 agosto 1998, n. 363, recepite inoltre le indicazioni specifiche per la formazione scuola-lavoro di cui all'art. 1, comma 784 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.

Pertanto, nel rispetto dell'art. 1, comma 784-quater della L. 30 dicembre 2018, n. 145, l'Università degli Studi di Parma procede all'integrazione del documento di valutazione dei rischi delle strutture universitarie interessate dalla presente convenzione, predisponendo un apposito elaborato ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Le integrazioni ai documenti di valutazione dei rischi sono trasmesse all'istituto scolastico di provenienza (soggetto promotore).

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il soggetto promotore, nel rispetto dell'art. 1, comma 784-novies della L. 30 dicembre 2018, n. 145, valutati i contenuti dei percorsi di formazione scuola-lavoro e le integrazioni al documento di valutazione dei rischi, conviene che gli studenti non sono adibiti a lavorazioni ad elevato rischio.

L'Università degli Studi di Parma individua un tutor universitario per ciascun percorso di formazione scuola-lavoro al quale sono attribuite le funzioni di preposto ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di responsabile dell'attività didattica in laboratorio ai sensi del D.M. 5 agosto 1998, n. 363.

5.2 – Informazione, formazione, addestramento

Il soggetto promotore provvede alla formazione GENERALE sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/2008, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025.

L'Università degli Studi di Parma provvede alla formazione SPECIFICA sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/2008, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 e secondo l'articolazione riportata nelle integrazioni ai documenti di valutazione dei rischi.

Nel rispetto degli obblighi informazione, l'Università degli Studi di Parma, nella figura del tutor universitario, fornisce agli studenti dettagliate informazioni in relazione a: i) rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui essi sono destinati ad operare; ii) misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di formazione scuola-lavoro; iii) misure per la gestione delle emergenze.

Qualora l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale (DPI), l'Università degli Studi di Parma, nella figura del tutor universitario, fornisce agli studenti un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.

5.3 – Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

L'Università degli Studi di Parma fornisce agli studenti i dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività formative.

5.4 – Sorveglianza sanitaria e radioprotezione

Il soggetto promotore ed il tutor universitario individuato dall'Università degli Studi di Parma, anche nel rispetto dell'art. 1, comma 784-novies, definiscono percorsi di formazione scuola-lavoro che:

non espongono gli studenti a rischi tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria;

non prevedono la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

5.5 – Gestione degli infortuni

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione, l'Università di Parma si impegna a dare tempestiva comunicazione al soggetto promotore affinché questi possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Obblighi degli studenti fruitori di FSL

1. Durante lo svolgimento della FSL ogni studente fruitore del percorso è tenuto a:

- a) aver effettuato la formazione generale e specifica prima dell'inizio del percorso FSL;
- b) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- c) rispettare gli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, art. 20, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale scopo;
- d) mantenere la necessaria riservatezza (GDPR) per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- e) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

Art. 6 – Obblighi in materia assicurativa

1. L'Istituzione scolastica assicura i beneficiari della FSL contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore dandone comunicazione tempestiva alla struttura ospitante.

Art. 7 – Obblighi della struttura ospitante

1. La struttura ospitante si impegna a:

- a) garantire agli studenti fruitori del percorso, per il tramite di un proprio incaricato (tutor dell'Università), l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di FSL, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- h) far accedere gli studenti fruitori del percorso solo alle attività per le quali essi abbiano adeguata formazione, informazione e addestramento, tenuto conto delle loro capacità, anche in relazione alla inesperienza in merito alle attività da svolgersi;

INSERIRE
LOGO
ISTITUTO SCOLASTICO

- i) informare il soggetto proponente di qualsiasi incidente accada agli studenti beneficiari del percorso;
- m) individuare il proprio tutor competente ed adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 8 – Durata, recesso e scioglimento

La presente convenzione ha durata triennale, potrà essere rinnovata su richiesta di una delle Parti, tramite scambio di corrispondenza.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) con almeno un mese di preavviso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Art. 9 – Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell'Articolo 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 20 luglio 2010, n. 104, la giurisdizione spetta al Foro territorialmente competente.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di aver provveduto, reciprocamente, a fornire le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito per brevità semplicemente "GDPR") in merito ai dati personali che vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali degli interessati destinatari delle attività formative di cui alla presente Convenzione (di seguito anche solo gli interessati), si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, come modificato, e dal Regolamento U.E. 679/2016.

3. Ciascuna parte raccoglie e tratta i dati degli interessati ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico dalla Convenzione e/o dalla relativa normativa applicabile.

INSERIRE
LOGO
ISTITUTO SCOLASTICO

4. Il soggetto ospitante, in qualità di titolare dei dati personali -anche di natura particolare- riferiti ad altri soggetti interessati si impegna a istruire ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento europeo 2016/679 e 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 196/2003 lo studente quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del periodo di formazione.

5. Le Parti riconoscono la prevalenza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali rispetto a qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto con essa. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana ed europea applicabile in materia.

6. Le parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte.

7. Le informative dell'Università di Parma sulle modalità di trattamento dei dati personali sono reperibili al link <https://www.unipr.it/informative>.

Art. 11 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal soggetto ospitante ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso la casella PEC.

Luogo e Data

Istituto _____

Legale rappresentante

Università di Parma

Il Rettore

Paolo Martelli